


INTEMEVLION



INTERMEVION

cultura e territorio

n. 21 (2015)

INTEMELION

n. 21 (2015)

cultura e territorio

Quaderno annuale di Studi Storici
a cura dell'Accademia di Cultura Intemelia

Direttore: Giuseppe Palmero


Comitato scientifico

Mario Ascheri (Università degli Studi di Roma 3)
Laura Balletto (Università degli Studi di Genova)
Fulvio Cervini (Università degli Studi di Firenze)
Christiane Eluère (Direction des Musées de France L.R.M.F. - Paris)
Werner Forner (Università degli Studi di Siegen - Germania)
Luca Lo Basso (Università degli Studi di Genova)
Philippe Pergola (Laboratoire d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée –
UMR 7298 Université d'Aix-Marseille - MMSH)
Paolo Aldo Rossi (Università degli Studi di Genova)
Fiorenzo Toso (Università degli Studi di Sassari)
Rita Zanolla (Accademia di Cultura Intemelia)


Coordinamento editoriale

Fausto Amalberti (*Editing*)
Graziano Mamone (*Segreteria*)
Beatrice Palmero (*Coordinamento scientifico*)

Recapito postale: Via Ville 30 - 18039 Ventimiglia (IM) - tel. 0184356294

 <http://www.intemelion.it>

ISSN 2280-8426

 redazione@intemelion.it



Pubblicazione realizzata sotto il Patrocinio del Comune di Ventimiglia e della Civica Biblioteca Aprosiana. Con il contributo della “Cumpagnia d’i Ventemigliusi” e dell’Asso Lab StArT AM.

Anna Esposito - Sandro Notari*

Tra val Nervia e val Verbone. In margine agli statuti comunali di Perinaldo del 1580

La presentazione alla Biblioteca del Senato del volume *Magnifica communitas Podii Rainaldi*, dedicato alla storia di Perinaldo, ha rappresentato l'occasione per svolgere alcune considerazioni sugli statuti comunali del piccolo centro del ponente ligure. Il volume curato da Francesco Corvesi offre infatti una completa trascrizione degli inediti *Capitoli* di Perinaldo del 1580¹.

1. Premessa storico-istituzionale

Perinaldo è un comune situato a 572 metri sul livello del mare, nell'entroterra di Ventimiglia, Bordighera e Sanremo. È posto su una cresta montuosa che separa l'alta valle del rio Merdanzo (tributario del Nervia) dal bacino del rio Verbone o Crosia. Secondo tradizione, l'origine dell'insediamento abitativo è collegata all'erezione della rocca, a metà dell'XI secolo, ad opera di Rinaldo dei conti di Ventimiglia, da cui il toponimo. La prima esplicita attestazione documentaria del *Podium Rainaldi* si rinviene in una *promissio* dei consoli genovesi, registrata in

* Sandro Notari ha redatto i §§ 1-4; Anna Esposito i §§ 5-7. I due autori hanno curato le rispettive sezioni della bibliografia finale.

¹ Il presente testo riprende e unisce con alcune modifiche e integrazioni, e l'aggiunta di un essenziale apparato di note, le relazioni svolte dagli autori in occasione della presentazione del libro di F. CORVESI, *Magnifica communitas Podii Rainaldi. Perinaldo. Statuti, convenzioni e documenti inediti di una signoria ghibellina sorta tra Provenza e Liguria. Dai conti di Ventimiglia ai duchi di Savoia (XI-XVIII sec.)*, Tricase 2015. La presentazione si è svolta il 14 aprile 2015, nella sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato della Repubblica "Giovanni Spadolini". I *Capitoli e tratatti* (sic) *de Perrinaldo* sono trascritti alle pp. 299-354.

un atto del 17 dicembre 1192². Particolare rilevanza rivestì, per le successive vicende medievali e moderne di Perinaldo, l'acquisto del *castrum* da parte di Oberto Doria, l'11 settembre 1288³. Il vincitore della Meloria, nonché *capitaneus* del comune e del popolo di Genova, consolidava con Perinaldo il suo dominio sulla val Nervia, dove sin dal 1270, con l'acquisto di Dolceacqua (perfezionato nel 1276) aveva progettato la costruzione di una signoria territoriale, che comprendeva anche Apricale e Isolabona⁴. Non è questa la sede per ricostruire la storia di Perinaldo, che seguì da allora per secoli le sorti della signoria Doria, vicende sulle quali ampiamente si diffonde il volume di Francesco Corvesi. Giova tuttavia riferire, ai fini dell'illustrazione della storia e della tradizione documentaria degli statuti comunali perinaldesi – che qui principalmente interessa – che il 1° luglio 1524 Bartolomeo Doria rese professione di vassallaggio a Carlo III duca di Savoia, ricevendone l'investitura del feudo di Dolceacqua. La formazione per oblazione del feudo di Dolceacqua poneva la signoria dei Doria sotto la protezione dei Savoia, inserendola nell'ordinamento sabauda⁵. Quando il duca di Savoia mosse guerra nel 1672 a Genova, Perinaldo ne soffrì le conseguenze: l'abitato fu abbandonato al sacco di armati còrsi, al soldo della Repubblica, i quali appiccarono un incendio che inghiottì l'archivio comunale, man-

² La *promissio*, parte di un'ampia convenzione tra Comune di Genova e conti di Ventimiglia, assegnava a Genova – nell'eventualità di un intervento militare a fianco dei conti di Ventimiglia – la metà del fodro di alcune località del comitato intemelio, tra cui Poggio Rainaldo. L'atto è edito ne *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/2, a cura di D. PUNCUH, Genova-Roma 1996 (Fonti per la storia della Liguria, IV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIII), pp. 409-414: doc. 420 (1192, dicembre 17; 1193, marzo 4).

³ Oberto acquistò il castello dagli eredi del genovese Simeone Zaccaria, che l'avevano acquistato pochi anni prima dai conti di Ventimiglia. L'atto di compravendita, a rogito del notaio de Maneri di Genova, fu pubblicato nel 1862 da Girolamo Rossi, da una copia rinvenuta presso l'archivio di Giovanni Battista Doria, a Camporosso. La copia era tratta da un antigrafo conservato nell'allora Archivio reale di Torino: G. ROSSI, *Storia del marchesato di Dolceacqua e dei comuni di Pigna e Castelfranco*, Oneglia 1862, pp. 196-200 (nell'ed. ampliata del 1903, pp. 213-216). L'atto è ora trascritto in appendice a F. CORVESI, *Magnifica communitas Podii Rainaldi*, doc. VII, pp. 368-370.

⁴ Isolabona (acquistata nel 1287) fu unita amministrativamente dal nuovo signore ad Apricale. La soggezione di Isolabona al governo e alle leggi municipali di Apricale durò fino al 1573. Sugli statuti di Apricale *infra*.

⁵ Questo atto prelude, dopo alterne vicende, all'erezione nel 1652 del feudo dorianiano in marchesato, da parte di Carlo Emanuele I.

dando perduto il patrimonio documentario, compreso l'esemplare ufficiale (o gli esemplari) degli statuti comunali, emanati nel 1580.

2. *Gli statuti comunali. Caratteri generali*

Come accennato, il 24 maggio 1580 la comunità di Perinaldo emanò i suoi statuti (*Capitoli e trattati*), approvati il 7 dicembre successivo da Giulio Doria, signore di Dolceacqua, Apricale, Isolabona e Perinaldo. Il manoscritto su cui il Corvesi ha svolto la trascrizione del testo è l'unico testimone che si conosca, come conferma il *Repertorio degli statuti della Liguria*⁶. I *Capitoli* ci sono pervenuti grazie a Paolo Laura di Baiardo, notaio del XVI secolo, che dopo aver ricoperto la carica di cancelliere per il comune di Perinaldo, e aver trascritto in questa veste alcuni atti pubblici tra cui gli statuti, portò con sé alla fine del suo mandato i registri, ora custoditi presso la sezione di Archivio di Stato di San Remo, nel fondo notai di Taggia. La scelta del comune di Perinaldo di avvalersi di un notaio "straniero" ha consentito dunque al testo statutario perinaldese di sopravvivere alla distruzione dell'archivio comunale.

Lo statuto consta di 169 capitoli, rubricati ma non numerati, i quali formano un *corpus* piuttosto ampio di norme e provvedimenti. Il testo è in volgare, ad eccezione di due capitoli in latino, posti nelle carte finali del manoscritto. I disposti si susseguono nel codice senza suddivisione in libri, circostanza peraltro non rara nelle statuizioni normative delle comunità minori. Scorrendo il testo è facile individuare alcuni insiemi di capitoli dal contenuto omogeneo, nulla tuttavia che faccia pensare a un'organica suddivisione per ambiti giuridici.

Gli statuti di Perinaldo disciplinano le materie tipiche delle raccolte normative delle piccole comunità: in pochi capitoli iniziali sono delineati gli istituti del governo locale e le funzioni assegnate alle magistrature maggiori e minori. Uno spazio ampio è dedicato alla normativa per la rifusione dei danneggiamenti alle colture agrarie (i cosiddetti "danni dati"). Era una materia che rivestiva primaria importanza nelle comunità rurali pre-industriali, con la quale si regolamentavano le attività produttive, in particolare agricoltura e allevamento, e si componevano localmente le controversie. Nello statuto di Perinaldo queste

⁶ *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), n. 723, p. 348.

norme erano fissate non solo a tutela della proprietà privata, ma anche dei beni patrimoniali comunitativi. Su questi capitoli che regolamentano la materia nei suoi profili sostanziali e processuali, ci soffermeremo oltre con maggiore dettaglio.

Sono disciplinati nello statuto diversi istituti del diritto civile. Il tipico *favor* statutario per l'agnazione si manifesta anche a Perinaldo con la previsione dell'esclusione delle femmine nelle successioni intestate, e della prelazione agnatizia, che i maschi più prossimi potevano esercitare a salvaguardia dell'integrità dei patrimoni fondiari familiari⁷. Sono presenti disposizioni relative all'igiene e al decoro pubblici, e trovano altresì disciplina regole per il commercio e il mercato locale.

Sono assenti dallo statuto di Perinaldo le fattispecie penali e i relativi profili processuali, rientranti sia nell'alta che nella bassa giustizia criminale. Su questa esclusione è possibile avanzare un'ipotesi. Com'è noto, lo statuto comunale non è un codice esaustivo. Le norme inserite nello statuto, *proprie* dell'ordinamento comunale che le delibera, derogano ai precetti dei sistemi normativi territoriali sovraordinati e al diritto romano comune, sistemi ai quali invece è necessario ricorrere in giudizio per tutti i fatti normativi non disciplinati localmente. Girolamo Rossi in una pagina della bibliografia statutaria ligure, pubblicata nel 1878, riferisce che Imperiale Doria, signore di Dolceacqua, nella convenzione stipulata con la comunità dolceacquina nel 1394 riservò a sé la giurisdizione criminale, dichiarando che avrebbe esercitato le sue funzioni «giusta le disposizioni del diritto comune». Questo riferimento alla legge romana portò lo storico intemelio a concludere che a Dolceacqua «sino allora non si aveva statuto locale»⁸. Lo stesso Rossi riferisce poco dopo che nel 1426 (o 1429) i due signori del capoluogo dorianò, i fratelli Enrichetto e Mario Doria, emanarono un articolato corpo di statuti locali (andato perduto), che disciplinava ampiamente anche la materia criminale. Il nuovo testo statutario fu portato in visione dopo la sua emanazione alle altre località della signoria. Quest'ultima circostanza, riferita da alcuni storici locali, avvalorerebbe l'ipotesi che la validità dello statuto di Dolceacqua del XV

⁷ Questi aspetti sono approfonditi *infra*, nel § 6. *La condizione femminile*.

⁸ G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, parte I, *Cenni bibliografici*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XIV (1878), p. 61. Cfr. anche ID., *Storia del marchesato* cit., p. 94 (II ed., p. 83).

secolo si estendesse a tutte le comunità della signoria, quantomeno per le fattispecie penali. E ciò spiegherebbe l'assenza della materia criminale nello statuto di Perinaldo del 1580⁹.

È opportuno svolgere qualche osservazione sulla datazione degli statuti. Benché la statuizione pervenuta risalga al 1580, diversi elementi inducono a ritenere che il testo approvato costituisca semplicemente la *renovatio* di un più risalente *corpus* statutario locale, aggiornato con delle modificazioni e l'aggiunta di nuovi capitoli. È noto che per ricostruire la genesi degli statuti pervenuti in una redazione tarda, d'età moderna, è necessario ricorrere ad altre testimonianze documentarie, soprattutto giudiziarie e notarili, o a provvedimenti dagli organi comunitativi. Nel caso di Perinaldo la ricerca di riferimenti diretti e indiretti alle norme statutarie si percorre con difficoltà, a causa della perdita del patrimonio documentario.

Alcune informazioni utili sono fornite dal deliberato con cui il Consiglio generale della comunità approvò i precetti statutari (24 maggio 1580) e dalla successiva *approbatio* signorile (7 dicembre 1580), testi entrambi pubblicati in appendice al volume¹⁰. La deliberazione comunale fa riferimento all'operato degli *examinatores*, ossia gli statuari comunali, riferendo della loro *revisio, correctio et examinatio* dei capitoli dello statuto. Ancor più esplicitamente il *dominus* Giulio Doria, all'atto dell'approvazione del nuovo testo, parla di *statuta et capitula tam revissa, corretta* [sic] *et de novo facta*, approvati dal consiglio comunale *nemine discrepante*¹¹. Il Corvesi ha evidenziato come comunità finitime a Perinaldo hanno tramandato testimoni manoscritti medievali. Apricale si era dotata dal 1267, prima di essere insignorita dai Doria, di un sia pur breve statuto comunale, uno dei più antichi dell'intera Liguria, rinvenuto dal Rossi nel 1853 nell'archivio comunale¹².

⁹ G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., p. 61. Cfr. E. BERNARDINI, *Dolceacqua*, Peveragno 2002, p. 36; A. GANDOLFO, *La provincia di Imperia. Storia, arte, tradizioni*, Torino 2005, II, pp. 692-706 e 1218-1219.

¹⁰ F. CORVESI, *Magnifica communitas Podii Rainaldi* cit., docc. XXX, XXXI, pp. 427-429.

¹¹ Gli stessi statuari, nel proemio dello statuto, affermano di avere « esaminato, corretto e emendato », oltre ad avere fatto « de novo » i capitoli statuari: *Ibidem*, p. 299.

¹² *Ibidem*, p. 267. Cfr. G. ROSSI, *Gli antichi statuti di Apricale (1267-1430)*, ed. a cura di N. LAMBOGLIA, Bordighera 1986 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXIV). ID., *Gli statuti della Liguria* cit., pp. 30-31. Sul clima culturale e

I due capitoli scritti in latino nello statuto di Perinaldo, il cap. 166, *De venditione seu alienatione domorum et terrarum in agnatos facienda* (che disciplina il retratto agnatizio) e il cap. 167, *De venditione in confines antequam in alios facienda* (sul diritto di prelazione del proprietario del fondo confinante), forniscono altri elementi per cercare di ricostruire il processo di formazione degli statuti del 1580 del piccolo borgo. Il testo dei due capitoli compare infatti negli statuti medievali di Genova: dalle redazioni medievali del XIV e XV secolo questi due disposti approdarono in seguito all'edizione incunabola bolognese degli *Statuta et decreta*, del 1498¹³. Tali riscontri, tuttavia, non sono sufficienti a suffragare né l'ipotesi di un'origine medievale degli statuti di Perinaldo, né quella della loro diretta mutuazione dal testo della Repubblica. Nel ponente ligure l'utilizzo di materiali normativi estratti dagli statuti di Genova si sviluppò infatti ampiamente anche a distanza di secoli dalle redazioni tre-quattrocentesche. Va peraltro rilevato che il fenomeno imitativo nella riviera di Ponente fu talvolta una scelta dettata da esigenze delle comunità locali (è il caso di Albenga) altra volta una diretta imposizione della dominante (è il caso di Pieve di Teco). Processi imitativi degli statuti genovesi, soprattutto dei capitoli civilistici, si riscontrano peraltro anche in territori – come quelli della signoria dorianiana – non soggetti a Genova, per effetto di quella che il Savelli ha definito un'«egemonia culturale» della Repubblica¹⁴. Nel caso di Perinaldo si può ipotizzare che i due *capitula* siano stati mutuati dagli statuti di Apricale e Isolabona, nei quali i due disposti civilistici compaiono nell'aggiunta del 1430, con quasi identica formulazione¹⁵.

le ascendenze dottrinali della statutaria ligure del XIX secolo e la figura di Girolamo Rossi, cfr. R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria* cit., p. 5 e sgg.

¹³ *Statuta et decreta Communis Genuae*, Bologna, Caligula Balazerio, 1498, cap. VI, cap. VII. Cfr. R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto* cit., p. 90 e sgg.

¹⁴ *Ibidem*, pp. 91-93. Su influenze e prestiti statutari nelle terre del ponente, cfr. R. BRACCIA, *Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il ponente ligure*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 55-69. Il caso di Pieve di Teco è interessante, perché gli statuti stampati nel 1652 mutuano in gran parte il testo genovese del 1498. Del "caso" Pieve di Teco il Savelli parlò già nel 1998, all'*Incontro del Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative*, tenutosi a Bologna.

¹⁵ Cfr. G. ROSSI, *Gli antichi statuti di Apricale* cit., pp. 139-142 (cap. LXXV, LXXVI).

3. *Gli istituti del governo locale*

Dalle disposizioni dello statuto si possono trarre indicazioni sulla forma di governo con cui si reggeva la comunità. Al Consiglio generale, detto *Parlamento Generale*, erano assegnate funzioni primarie nella vita istituzionale, oltre quella di nominare gli statuari e di deliberare – come si è potuto constatare – le riforme della legislazione comunale. Annualmente il Consiglio era chiamato a rinnovare tre dei quattro consoli – la principale magistratura della comunità – e inoltre due «sindici ovvero massari», due «stimatori ovvero censori», due «stimatori de danni» e «quattro campari». Lo statuto stabilisce peraltro il divieto per tutti i magistrati comunali, compresi i consoli, di ricoprire dopo la scadenza del mandato lo stesso ufficio per tre anni (cap. 26, *Che coloro che saranno ufficiali per spazio dl anni tre non possano essercitare quello ufficio*)¹⁶.

La comunità di Dolceacqua detiene il *ius eligendi* dell'organo collegiale di governo, prerogativa solo in parte limitata dalla potestà signorile di nominare uno dei quattro consoli. Lo statuto non dettaglia i poteri di cui era investito questo organo a composizione mista, elettiva e di nomina: ai consoli è richiesto di amministrare «secondo la forza della ragione e Capitoli del presente luogo» (cap. 1, *De elegere li ufficiali*), cioè di subordinare il governo e la *iurisdictio* al diritto comune e alla legislazione locale, che peraltro spettava loro ogni anno «far legere» pubblicamente (cap. 28, *De leger li Capitoli una volta l'anno*).

Alla magistratura consolare competeva la nomina di un consiglio minore che poteva essere convocato in sessione più ristretta (il *Consiglio Semplice*, di dodici uomini) o più allargata (il *Consiglio Doppio*, con la partecipazione di altri dodici uomini). Lo statuto sottolinea che i deliberati di questi minori consigli avevano pari efficacia rispetto a quelli del Consiglio generale («come se fossero fatte in pubblico e generale parlamento»). Esprimendoci con terminologia moderna, lo statuto di Perinaldo prevede dunque e disciplina un procedimento legislativo decentrato, che esaurisce la fase deliberativa senza ricorso al

¹⁶ La previsione di ineleggibilità fu ulteriormente ampliata per i *campari*, ai quali una successiva disposizione impedì di ricoprire l'ufficio più di un volta nella loro vita (cap. 159, *Delli campari*).

Consiglio generale (cap. 24, *Della elezione del Consiglio Semplice e Doppio*; cap. 25, *Del modo che se ha da tenere nel detto Consiglio*).

Da una prima lettura dello statuto è possibile pertanto sostenere che Perinaldo, ancorché sottoposta alla signoria territoriale doriana, si resse sostanzialmente *per commune*. Lo statuto tace riguardo l'esercizio di diritti signorili a Perinaldo. Il signore si limitava probabilmente ad esercitare localmente una funzione di controllo degli atti del governo e delle deliberazioni assembleari, attraverso il suo rappresentante nell'organo consolare. E garantiva l'ordine pubblico esercitando l'alta giustizia nella curia signorile di Dolceacqua. Si tratta, come anticipato, di conclusioni provvisorie da sottoporre ad un vaglio documentario, anche perché – come è noto – lo statuto per sua stessa natura restituisce un'immagine formale dei meccanismi istituzionali, lasciando poco spazio all'esposizione della mutevole costituzione materiale delle comunità.

La documentazione extrastatutaria presa in esame dall'Autore del volume, benché scarsa per le ragioni anzidette, sembra confermare questa ipotesi interpretativa. Diversamente dalle comunità di Dolceacqua, Apricale e Isolabona, il *dominus* non impose a Perinaldo l'uso dei suoi frantoi, dietro pagamento di una corrisposta. Inoltre, la gestione diretta dei mulini da parte del signore, fu, a quanto si legge, solo un fatto episodico nella storia perinaldese. Secondo il Corvesi, l'origine di questo ampio grado di autonomia va ricercata nella storia politica più risalente della comunità: Perinaldo seppe staccarsi nel XIII secolo, in modo violento e precoce rispetto alle altre comunità, dal vincolo signorile che la legava ai conti di Ventimiglia, riuscendo a conservare molte sue prerogative anche dopo l'arrivo dei Doria¹⁷. La posizione strategica che occupava, sulla strada che congiungeva il Piemonte alle vallate liguri, rendeva essenziale la sua soggezione alla signoria territoriale, meno la compressione della sua attività autormativa e di autogoverno.

4. *Danni dati e diritti collettivi*

Come si è accennato nella presentazione dello statuto, una parte cospicua dei *Capitoli* di Perinaldo regola le attività agro-silvo-pastorali della comunità. In particolare, molte norme tutelano i proprietari e i conduttori dei fondi agricoli – ma anche i beni che apparte-

¹⁷ F. CORVESI, *Magnifica communitas Podii Rainaldi* cit., p. 233.

nevano alla comunità – dai pregiudizi eventualmente recati da condotte lesive di uomini e animali. Le norme prevedono la reintegrazione economica dei danni inferti e pene pecuniarie per gli autori degli illeciti, i cui proventi costituivano peraltro una fonte di entrata per le casse comunali. Tale tipologia di precetti, i cosiddetti “danni dati”, è comune a tutti gli statuti comunali, e assume più ampie dimensioni negli statuti delle comunità rurali. Gli statuti di Perinaldo non fanno eccezione.

Se analizzate con attenzione, le norme dei “danni dati” sono una fonte preziosa per ricostruire la dialettica, tutta interna ad ogni singola comunità, tra diritti individuali e diritti collettivi. Uno degli obiettivi di queste norme era infatti di favorire la coesistenza tra interessi ed esigenze spesso confliggenti: agli statuti e alla consuetudine era infatti assegnato il compito di regolare i diritti collettivi sui beni di proprietà privata (gli usi civici, in senso stretto), ma anche di disciplinare lo sfruttamento economico dei beni comunitativi (il cosiddetto “demanio civico”, sulla cui controversa nozione non è qui il caso di soffermarsi).

Si comprende dunque l'importanza che assumevano localmente queste norme dello statuto. Il libro dei danni dati non a caso era il più utilizzato all'interno del codice statutario (come mostra spesso l'usura dei “vivagni” e le molteplici annotazioni marginali). L'applicazione dei capitoli dei “danni dati” nelle controversie locali proseguì per tutta l'età del diritto comune, quando negli altri ambiti giuridici – nel diritto civile, nel penale e negli ordini amministrativi – l'attività legislativa dei sovrani territoriali si era ampiamente sostituita alle norme particolari, espressamente o tacitamente abrogate. Il caso limite è probabilmente rappresentato in Italia dalle terre laziali dello Stato Ecclesiastico, dove negli statuti locali la parte che conteneva «provvedimenti relativi alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni, e ad altri simili oggetti rurali», restò in vigore fino alla *debellatio* del 1870¹⁸.

¹⁸ La frase virgolettata è tratta dal *motu proprio* 6 luglio 1816 di papa Pio VII, che volle garantire ultrattività a questa parte degli statuti, nello stesso testo che ne aboliva per il tutto il resto la vigenza. Sul punto S. NOTARI, *Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della provincia di Campagna, in Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, Atti dell'VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo, Università della Tuscia, 30 maggio-1° giugno 2002, a cura di A. CORTONESI e F. VIOLA («Rivista storica del Lazio», 22, 2005-2006), II, pp. 25-92, a p. 38.

Ancora oggi, nei processi dinanzi ai giudici di merito degli usi civici e alla speciale sezione della corte d'appello, gli statuti locali costituiscono una fonte essenziale per dirimere controversie sulla natura giuridica dei terreni, sulla sussistenza di alcuni usi consuetudinari o civici, sulle modalità del loro esercizio.

Lo statuto di Perinaldo tutela attentamente la proprietà privata all'interno del territorio comunale. Le norme distinguono con attenzione, ad esempio, le fasi della stagione in cui era concesso alla collettività di esercitare il pascolo collettivo sui fondi privati o la tipologia di terreni da cui era possibile trarre delle utilità. Ad esempio il cap. 104 (*De non coglier herba né pascere nelle possessioni né cogliere bozumi de fighe*) vieta il pascolo nelle «altrui possessioni» nella stagione «della uva e fiche sin a tanto che saran recolte», implicitamente affermando la titolarità dei membri della comunità ad esercitarvi liberamente, nelle altre stagioni, il pascolo collettivo (il *ius pascendi*). Riguardo i diritti collettivi di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, il cap. 108 dello statuto (*De non spigolare castagne né prendere foglie de castagne*) vieta la raccolta delle castagne, senza il consenso del proprietario, prima della festa di San Martino. L'assenza tuttavia di sanzioni per chi raccoglieva o spigolava il frutto dopo questa data testimonia la presenza a Perinaldo del tipico uso civico di castagnatico.

A differenza delle castagne (il pane dei poveri) lo statuto non ammetteva deroghe al divieto di «cogliere né spigolare» le olive sui fondi «d'altrui» (cap. 137, *De non coglier olive nelle possessioni d'altrui*). Così come vietava di raccogliere nelle terre «proprie» la legna secca, utilizzata solitamente per finalità domestiche (cap. 56, *De non far legne nelle terre de altrui*); o di estirpare «chiuchi» e cespugli (cap. 57, *De non estirpar li chiuchi né costi nelle terre proprie*).

D'altro canto i naturali potevano procurarsi nelle terre comunitative questi, ed altri prodotti del bosco. Una parte consistente di dette terre era però parzialmente sottratta all'uso collettivo, giacché era concessa a titolo oneroso a privati, in regime di bandita. I magistrati di Perinaldo, esercitando il *ius affidandi*, disponevano di selve e pascoli della collettività come di una massa di beni patrimoniali, dando solitamente in concessione le erbe a soggetti stranieri. La limitazione del diritto collettivo di pascolo e di legnatico e di altri diritti collettivi nelle bandite comunali (lo statuto le chiama anche «deffense») variava da caso a caso, ma in generale corrispondeva con il periodo

della concessione. Come si legge nel cap. 131 (*De non pascere nella bandita giurata*) era vietato ai perinaldesi il pascolo «de capre o pecore» nelle bandite, salvo che la «Comunità non la vendesse» e a meno che la presenza della neve impedisse l'accesso ai «pascheri» della stessa comunità, che si trovavano a quota più elevata. L'art. 106 (*Dell'erba del boscho bandito*) vietava la raccolta dell'erba e della legna nella bandita del bosco, dall'ultimo giorno di marzo, fino al primo di agosto. Successivamente era consentito ai paesani di «andare a raccogliere e seghare la detta herba nel detto boscho», con esclusione degli *arboretti* e delle piante verdi in generale, per evitare il depauperamento del patrimonio boschivo collettivo.

Gli abitanti di Perinaldo godevano del diritto di cogliere ghiande nelle bandite, ma solo dopo la *disbandita*, esclusivamente a mano e senza l'uso di ramazze. Riferendo le singolari modalità con cui i naturali potevano accedere ai terreni per esercitare questo loro diritto, il cap. 155 dello statuto (*Del modo del disbandir la gianda*) restituisce efficacemente l'importanza che la raccolta di questi frutti poteva rivestire in un'economia di sussistenza. Il giorno dell'apertura delle bandite, si legge, i perinaldesi dovevano attendere sul confine che i consoli comunicassero ad alta voce il via ufficiale alla raccolta: dopo di che «a ogniuno sia lecito correr quanto potrà e coglier medemamente di detta gianda».

Le terre della comunità non soggette al vincolo di utilizzo, cioè non bandite, restavano a disposizione della collettività, sottoposte anch'esse a una minuta regolamentazione. Nei terreni seminativi della comunità posti della montagna di Gioncho, ad esempio, lo statuto fissa i criteri per distribuire i terreni tra i naturali, secondo il principio dell'alternanza annuale (cap. 102, *De non seminar nell'ubagho de Gionco salvo un anno e non l'altro*; «niuno non possa lavorare o seminare né far seminare o lavorare ... salvo l'uno anno e non l'altro»). L'estensione della terra da assegnare era stabilita sulla base della capacità individuale di coltivare, sicché ai *boari* se ne assegnava il doppio rispetto ai semplici *brazzeri*, ossia braccianti. Nel capitolo è fissato anche il principio che chi prende «uno lavore in ciascuno delli predetti luoghi», non potrà pretenderne un altro sino alla conclusione del precedente.

Le autorità comunali favorivano la messa a coltura dei fondi della comunità, garantendo per sei anni la locazione delle terre dissodate (cap. 83, *Che sia lecito lavorare le terre del Comune de Perrinaldo e per anni sei tenerle se saranno state zerbe pagando sei denari per ogni quar-*

taro seminato). Aspre sanzioni erano previste per coloro che lavoravano le terre comunitative ad insaputa delle autorità (cap. 82, *De non tenere niuna terra del Commune occulta*).

Si segnala infine l'esistenza a Perinaldo di un bosco della comunità, adibito allo sfruttamento dei fornai, ai quali era vietato approvvigionarsi altrove di legna. Ai fornai era concesso di raccogliervi legna secca, al solo scopo di alimentare i loro forni. L'approvvigionamento era consentito esclusivamente nei tre giorni precedenti le festività di Natale, Pasqua e Pentecoste (cap. 60, *Che li fornari non facino legne salvo come nel presente capitolo se contiene*).

5. *La giustizia*

Nel medioevo e nell'età rinascimentale i poteri dei feudatari presentavano articolate sfaccettature, ma pressoché ovunque comprendevano anche l'amministrazione della giustizia civile e criminale. In particolare, per quanto riguarda la conduzione dei processi e l'esecuzione delle pene, per tutta l'età moderna i tribunali feudali continuarono a conservare una forte autonomia nei confronti delle autorità statali. Com'è evidente, un po' ovunque, la giurisdizione rappresentava per i feudatari una componente fondamentale del loro prestigio.

Passando ad esaminare la normativa di Perinaldo, pubblicata in appendice al volume di Francesco Corvesi, una prima osservazione. In questo statuto, che raccoglie senza sistematicità e ordine disposizioni di varia natura – e dunque vi sono compresi anche capitoli che prendono in considerazione la materia civile e capitoli che si occupano della cura e il decoro del borgo con le relative pene in caso di inadempienza – manca qualsiasi riferimento all'istruzione di un processo e in particolare alle modalità di avviamento di un dibattito processuale, che – come è noto – poteva avere inizio per inquisizione o per accusa. È vero, come ricorda il Corvesi, che nello statuto si prendono in considerazione solo reati attinenti alla 'bassa giustizia' in quanto quelli più gravi, come l'omicidio e i ferimenti con fuoriuscita di sangue, erano di diretta pertinenza della curia signorile, ma anche per i 'reati minori' di solito veniva istruito un processo. Ad esempio, per limitarmi alla mia esperienza di documentazione statutaria laziale¹⁹, per il piccolo

¹⁹ Cfr. A. ESPOSITO, *Matrimonio, famiglia e condizione femminile nella normativa statutaria del Lazio medievale*, in *Le comunità rurali e i loro statuti cit.*, pp. 93-108.

castello di Aspra in Sabina (non più di 5-600 anime nel secondo '400) posto sotto la signoria dei Savelli, sono rimasti alcuni processi per ingiurie, oltre ad uno statuto dove la procedura legale è puntigliosamente indicata. Ugualmente, in un altro piccolo *castrum* della Sabina, Monteflavio, posto sotto la signoria degli Orsini – certamente non più importante di Perinaldo – lo statuto di fine '500 regolava dettagliatamente la prassi giudiziaria sia nei processi per accusa che in quelli per inquisizione. Si può dunque ipotizzare che il silenzio dello statuto perinaldese sulla prassi giudiziaria e su quanto era attinente in particolare all'alta giustizia fosse indicato o in altra normativa specificatamente dedicata alla materia processuale, oppure lasciato all'esperienza del vicario feudale (almeno per quanto atteneva alla prassi), oppure – come ipotizza Sandro Notari – fosse trattato in un apposito libro degli statuti quattrocenteschi di Dolceacqua, centro principale della signoria dei Doria, statuti di cui però non è rimasta traccia²⁰.

Comunque sia, nelle pochissime rubriche dello statuto di Perinaldo che trattano la materia penale, il riferimento è esclusivamente all'accusa di parte, mentre non vi è nessun cenno esplicito per l'inquisizione da parte della "Giustizia" ossia la magistratura preposta alla funzione giudiziaria (a Perinaldo costituita da tre consoli di nomina locale più uno indicato dai Doria). Ad esempio, nel cap. 34 dello statuto «De quello che farà assalto contra qualche persona», il riferimento è solo alla denuncia di parte, che poteva essere fatta ai consoli oppure alla curia signorile. Dunque si può ipotizzare che in questo borgo si facesse prevalentemente ricorso a quella che può essere definita la più antica modalità utilizzata per istituire un processo; con tale prassi si applica lo stesso principio della giustizia civile, per la quale non si può procedere senza che la parte lesa ne faccia richiesta²¹.

6. I reati

Nello statuto di Perinaldo, in realtà, i reati contemplati sono poco numerosi, se si eccettuano quelli relativi ai danni dati e alle frodi nell'ambito di determinate categorie di mestieri, e questo probabil-

²⁰ L'ipotesi è formulata *supra*, § 2, *Gli statuti comunali. Caratteri generali*, pp. 30-31, n. 9.

²¹ P. DEL GIUDICE, *Storia della procedura*, in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, VI, parte II, Torino 1896-1903, p. 1.

mente per il motivo prima ricordato ovvero che quelli più gravi erano di pertinenza del signore e tra questi dovevano essere compresi anche i crimini contro la proprietà²², visto che non ho trovato nessun esplicito riferimento al furto di beni. Nel nostro statuto si trattano esclusivamente i reati contro la persona, e questo dato va a confermare la tesi per la quale, nel medioevo e nell'età moderna, la violenza fisica e quella verbale erano tra i crimini in percentuale più diffusi.

Il più grave tra i peccati della parola è ovviamente l'insulto alla divinità, ovvero la bestemmia, che nella normativa perinaldese è trattata nel cap. 2. L'importanza che questo crimine riveste sul piano sociale è sottolineata dal fatto che fin dal medioevo si può dire che non vi sia statuto cittadino o castrense che non riporti un capitolo in proposito e non commini pene sempre piuttosto consistenti. Non si può del resto non considerare che esiste una stretta relazione tra reati e peccati, e la legge civile prevede pesanti sanzioni per i reati che offendono il sentimento religioso; inoltre bisogna anche tener conto che la maggior parte dei delitti ecclesiastici sono considerati anche delitti sociali, e non dimenticare come nell'immaginario collettivo il confine tra devozione religiosa e superstizione fosse labile, ne è un esempio la credenza secondo la quale la punizione per ogni bestemmia proferita ricadesse su tutta la comunità²³. Dunque non stupisce che le sanzioni stabilite dallo statuto di Perinaldo per la bestemmia (ma anche per l'atto di nominare il nome di Dio invano e per lo spergiuro) siano tra le più alte tra quelle indicate nello statuto e risultino di diversa entità: se la bestemmia è rivolta a Dio, a Gesù Cristo e alla Vergine Maria, la penale per ogni singola bestemmia è quantificata in 32 grossi, dei quali tre sarebbero stati devoluti all'accusatore (a cui era assicurata la segretezza del nome) e 29 alla confraternita del Corpus Domini, istituita nel 1566 a Perinaldo nella chiesa di S. Nicola, mentre se la bestemmia era rivolta a santi e sante, allora l'ammenda era di soli sei grossi, di cui uno andava all'accusatore e cinque alla predetta confraternita.

²² M.R. WEISSER, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Bologna 1989, p. 19.

²³ Cfr. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., V, Torino 1897, p. 459; S. PIASENTINI, *Indagine sulla bestemmia a Venezia nel Quattrocento*, in «Studi storici», 40/2 (1999), pp. 513-549.

Anche le ingiurie e le offese sono contemplate nello statuto del borgo e non poteva essere altrimenti. L'insulto²⁴, pur essendo una delle trasgressioni meno gravi per una società in cui la violenza era abituale, era un reato particolarmente sentito e sempre punito dalle autorità laiche ed ecclesiastiche. Infatti era opinione comune che questo reato potesse danneggiare un individuo non meno delle azioni, poiché la "buona fama"²⁵ era il mezzo per l'integrazione e l'approvazione sociale; perderla equivaleva a perdere la stima collettiva e a subire l'emarginazione nell'ambito della propria comunità. Inoltre le parole ingiuriose potevano sovvertire l'"ordine" sociale: infatti chi è offeso pubblicamente ricorre spesso, come risposta, alla violenza fisica immediata. Le norme statutarie di Perinaldo fanno esplicito riferimento alla tipologia delle offese verbali e mostrano come anche questa piccola comunità sentisse come prioritaria la tutela dell'onore dei suoi membri con la punizione di insulti verbali, soprattutto relativi alla sfera sessuale per quanto riguardava le donne²⁶. Nel capitolo 64 « Chi dirà ingiuria o opprobrio a niuna persona » si specifica che per chi proferirà « parole ingiuriose, reprofuse e vergognose » ed in particolare a chi dirà ad un uomo « cogordo » (codardo) e a una donna « meretrice o ruffiana », la pena sarebbe stata di 10 scudi per ogni ingiuria, da dividersi per metà alla Giustizia e per metà alla parte offesa. Seppure qui sia indicata un'unica ammenda, a differenza di statuti di altre località dove le pene pecuniarie sono diversificate a secondo del tipo d'offesa proferito (e volte troviamo una serie di termini ingiuriosi con il relativo "prezzario"), vale la pena di sottolineare come a Perinaldo l'ingiuria più grave per un uomo fosse quella di codardo, quando – come è stato rilevato da un'approfondita ricerca sulle 'brutte parole'²⁷ –, in gran parte dell'Italia medievale e moderna la più diffusa era 'cornuto', mentre molto più consuete e diffuse ovunque in Italia (e non solo)

²⁴ A.M. NADA PATRONE, *Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo medioevo*, in *Simbolo e realtà della vita urbana del tardo medioevo*, Atti del Convegno storico italo-canadese, Viterbo, 11-15 maggio 1988, a cura di M. MIGLIO e G. LOMBARDI, Viterbo 1988, p. 47.

²⁵ A.M. NADA PATRONE, *Simbologia e realtà* cit., p. 51.

²⁶ Tra gli insulti i più diffusi erano *cornuto* per gli uomini, *meretrix* e *puttana* per le donne, cfr. A.M. NADA PATRONE, *Simbologia e realtà* cit., pp. 57-58.

²⁷ N. GALLI DE' PARATESI, *Le brutte parole: Semantica dell'eufemismo*, Milano 1969; A.M. NADA PATRONE, *Simbologia e realtà* cit.

erano quelle di meretrice e ruffiana per una donna. Pene molto più elevate sono invece previste solo per coloro che rivolgessero «ingiuria o vilania o parole vergognose» ai giudici nell'espletamento delle loro funzioni (ben 40 soldi) oppure al di fuori del tribunale (20 soldi).

Come abbiamo prima accennato, esiste una stretta relazione tra la violenza verbale e la violenza fisica, essendo l'aggressione, nella maggior parte dei casi, effetto/conseguenza della prima. Nel nostro statuto un solo capitolo disciplina questa materia, il n. 34 «de quello che farà assalto contro qualche persona». In esso si prende in considerazione solo «l'assalto contro qualche persona con la mano armata», anche se si differenziano due tipi di situazioni per le quali si prevedono pene di diversa entità: il tentativo d'aggressione a mano armata non andato a buon fine, dunque senza colpire l'avversario, era punito con una multa da 10 soldi; e quello effettivamente perpetrato ma senza effusione di sangue punito con 20 soldi, sempre che la denuncia venisse fatta ai Consoli del luogo. Se invece la parte offesa si fosse rivolta direttamente al signore (ovvero ai Doria), costui avrebbe determinato la pena «secondo la forma della ragione» e cioè secondo il diritto comune. Per i ferimenti *cum effusione sanguinis* e per l'omicidio – di cui qui non viene fatta menzione – sarebbe stato il signore del luogo a determinare la pena, essendo pertinenti all'alta giustizia, a cui appartenevano anche i reati sessuali (stupro, adulterio etc.)²⁸, dei quali neppure troviamo alcun riferimento in questo statuto.

7. La condizione femminile

Al pari della legislazione di molte altre località, anche quella di Perinaldo prevedeva la sottomissione della donna al capo di casa, che fosse il marito oppure il padre o altro membro maschile della famiglia. Ciò emerge in modo più o meno evidente nei cinque capitoli che riguardano la condizione femminile presenti nello statuto del borgo.

Il cap. 68 «delle fimine maritate» stabilisce che le donne a cui viene corrisposta una dote devono essere escluse dalla successione paterna e materna in presenza di un figlio maschio. Solo in mancanza di eredi

²⁸ A. ESPOSITO, *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. SEIDEL MENCHI e D. QUAGLIONI, Bologna 2004, pp. 21-42.

maschi legittimi, la donna poteva succedere nei beni paterni e materni. La rubrica appena ricordata è simile nella sostanza alle norme contenute nella gran parte degli statuti sia cittadini che castrensi, dove si ribadisce con più o meno forza la successione *per masculinum sexus secundum iuris ordinem*²⁹. In questo stesso capitolo è contenuta un'altra informazione in materia di dotazione: le ragazze che alla morte dei genitori non fossero state dotate, avrebbero dovuto ricevere la dote dai parenti più prossimi «secondo la facoltà del padre», dunque in modo adeguato alle possibilità economiche della famiglia. La dote come compenso monetizzato concesso alle figlie in cambio della loro rinuncia all'eredità è quindi un loro incontestabile diritto e, come abbiamo visto, un obbligo al quale la famiglia non può sottrarsi³⁰.

Invece totale silenzio nel nostro statuto per quanto riguarda le norme relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi, che al contrario sono quasi una costante per le normative cittadine e castrensi³¹. E neppure un cenno per il diritto della donna di riavere la sua dote alla morte del marito, che è quasi sempre ribadito nelle normative statutarie non solo cittadine.

Un apposito capitolo, il n. 149, è eccezionalmente rivolto al corredo, che costituiva in quell'epoca una parte integrante della dote e spesso, per i ceti meno abbienti, l'intera quota dotale. Vi si stabiliva che le tele che i padri davano – come parte di dote delle figlie – ai loro mariti dovevano essere del valore di 2 fiorini per ogni canna di tela in pezza o già ridotta ad abito e questo perché la dote doveva essere “stimata”, cioè si doveva poter valutare con precisione

²⁹ Così – ad esempio – nello statuto di Forano in Sabina, cfr. Archivio di Stato di Roma (=ASR), *Statuti* 447.13, Forano, a. 1473, cap. 72.

³⁰ J. CHABOT, *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. GROPPI, Roma-Bari 1996, p. 51.

³¹ Oltre al saggio della Chabot prima citato, si cfr. almeno S. CHOJNACKI, *Dowries and kinsmen in early Renaissance Venice*, in *Women in the Medieval Society*, a cura di S.M. STUARD, Philadelphia 1976, pp. 173-198; A. BELLAVITIS, *La famiglia 'cittadina' veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti*, in «Studi veneziani», n.s., XXX (1995), pp. 55-68; G. CASAGRANDE - M.G. NICO OTTAVIANI, *Donne negli statuti comunali: sondaggi in Umbria*, in *Donne nella società comunale: ricerche in Umbria* («Annali di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Perugia. 2. Studi storico-antropologici», n.s. XVII-XVIII, 1993-94/1994-95), pp. 13-36; M.T. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.

l'effettiva consistenza dell'intera quota dotale, soprattutto per i casi di restituzione.

Nel nostro statuto diverse disposizioni riguardano le successioni e anche queste mostrano una marcata propensione verso gli interessi degli uomini. Nel cap. 79 si prevede esclusivamente il caso della premorienza della moglie, sia in assenza che in presenza di figli: in entrambi i casi al marito sarebbe spettato 1/5 dei beni dotali (il resto sarebbe stato ereditato dai figli, se esistenti, oppure dalla famiglia d'origine). Non vi è cenno al caso della premorienza del marito. Invece nel cap. 85 «Delli successori che intestano», si dispone che la madre non possa succedere al figlio/a defunti intestati se non per la quota legittima, e nel resto dell'eredità succedano i parenti più prossimi del defunto.

Il regime di perenne minorità in cui era inquadrata (almeno a livello legislativo) la donna del tempo³², forse più accentuata – anche se solo per aspetti formali – nelle realtà ristrette delle comunità rurali rispetto a quelle cittadine, è messo in evidenza da un altro capitolo dello statuto di Perinaldo, il n. 130: «Delle venditione che se fanno per le donne maritate». Lo riporto integralmente perché particolarmente significativo:

«Statuimo et ordinamo che niuna donna maritata o non maritata del presente luogho non possi vendere, alienare o donare alcuna cosa delli suoi beni senza expreso consenso e volontà de suo marito e de duoi più proximi parenti di essa, e (per) quelle che non sono maritate senza il consenso de detti parenti e delli procuratori delle vidue e orfani, come li chiamamo noi. E dove non fussero parenti, de consenso de duoi vicini e de detti procuratori; altramente fatte, dette alienazione e venditione – non servate le premisse cose- sino quelle di niun valore».

L'assenso del capofamiglia o comunque di parenti maschi era dunque indispensabile nei contratti di vendita o donazione sottoscritti da una donna, alla stessa stregua del *filius familiae*, minorenni o non ancora emancipato. Questo tipo di divieto ritorna in molti statuti italiani del tempo, più o meno negli stessi termini, ma qui (cosa meno consueta) vediamo un ulteriore controllo sui contratti sottoscritti da donne: oltre al marito, devono dare il consenso all'alienazione due consanguinei della donna e i procuratori delle vedove e degli orfani (ovvero, come è precisato da Francesco Corvesi, dai tutori all'uopo nominati dai Consoli del borgo). Questa ulteriore garanzia viene sicuramente inserita per

³² Cfr. C. CASAGRANDE, *La donna custodita*, in *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di CH. KLAPISCH-ZUBER, Roma-Bari 1990, pp. 88-128.


evitare l'alienazione di beni dotali o di beni del coniuge su cui gravava il pegno dotale, alienazione a cui le donne potevano essere costrette dai propri mariti e finire quindi, in caso di vedovanza, prive di mezzi di sostentamento. Per questo motivo era prevista la vigilanza dei parenti della donna, che avevano tutto l'interesse di veder preservati questi beni e le garanzie dotali della loro congiunta. Dalla più recente storiografia in materia è stato sottolineato infatti come il rafforzamento della vigilanza paterna (o comunque della famiglia d'origine) sui beni dati in dote alle figlie e l'imposizione di vincoli che limitavano notevolmente la loro disponibilità si sia generalizzata in Italia già con il tardo Trecento e il Quattrocento³³. Invece del tutto inconsueta nel panorama statutario italiano è la clausola finale del capitolo 130, dove si dispone che, in mancanza di parenti, il consenso alla alienazione doveva essere dato da due vicini in concerto con i predetti procuratori. Ora, è nota l'importanza del vicinato in età medievale sotto molti punti di vista. Basti ricordare che la buona o cattiva fama di una persona veniva determinata spesso dall'opinione dei suoi vicini di casa, che ne conoscevano abitudini e comportamenti e ciò è indicato molte volte anche negli statuti. La disposizione presente nella normativa di Perinaldo, in particolare, presuppone però un potere decisionale del vicinato del tutto eccezionale in quanto veniva a interferire con interessi privati, anche se è verosimile pensare che i buoni rapporti tra vicini fossero tenuti in particolare considerazione specialmente in un piccolo centro come Perinaldo.

Infine, un'ultima osservazione sulle donne. Nello statuto del nostro castello il lavoro che risulta di specifica competenza femminile è quello della fornaia, a cui è dedicato il cap. 33 «Del giuramento delle fornaire». Vi si prescrive che le fornaie devono giurare di «fare bene e diligentemente cocere il pane che alli loro forni pervenirà per cuocere, e de fedelmente conservarlo», e di prendere, come ricompensa del loro lavoro, un pane, per un'informata di 30 pani³⁴. Disposizioni simili per le fornaie si trovano peraltro in molti statuti di comunità rurali e castrensi³⁵.


³³ J. KIRSHNER, *Materials for a gilded cage: non dotal assets in Florence, 1300-1500*, in *The family in Italy from antiquity to the present*, a cura di D.I. KERTZER - R.P. SALLER, New Haven-London 1991, pp. 191-194; ma anche M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, Milano 1961, pp. 119-120.

³⁴ Cfr. *Statuta Olibani* cit., cap. 110.

³⁵ Cfr., per l'area laziale, A. ESPOSITO, *Matrimonio, famiglia e condizione* cit.



Roma, 14 aprile 2015 - Presentazione del libro di F. CORVESI, *Magnifica communitas Podii Rainaldi* nella sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato della Repubblica "Giovanni Spadolini". Da sinistra a destra: Francesco Corvesi, Prof. Mario Ascheri, Prof.ssa Anna Esposito, Prof. Sandro Notari



Bibliografia per i §§ 1-4

- M. ASCHERI, *I conti di Ventimiglia e le origini del Comune di Ventimiglia*, in « Intemelion », 9-10 (2003-2004), pp. 5-24.
- E. BERNARDINI, *Dolceacqua*, Peveragno 2002.
- R. BRACCIA, *Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il ponente ligure*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 55-69.
- A. GANDOLFO, *La provincia di Imperia. Storia, arte, tradizioni*, Torino 2005, II, pp. 692-706 e 1218-1219.
- S. NOTARI, *Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della provincia di Campagna*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, Atti dell'VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo, 30 maggio -1° giugno 2002, a cura di A. CORTONESI e F. VIOLA, in « Rivista storica del Lazio », 22 (2005-2006), II, pp. 25-92.
- Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX).
- G. ROSSI, *Gli antichi statuti di Apricale (1267-1430)*, ed. a cura di N. LAMBOGLIA, Bordighera 1986 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXIV).
- G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, parte I, *Cenni bibliografici*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878).
- G. ROSSI, *Storia del marchesato di Dolceacqua e dei comuni di Pigna e Castelfranco*, Oneglia 1862 (II ed. 1903).
- R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria* cit., pp. 1-191.

Bibliografia per i §§ 5-7

- A. BELLAVITIS, *La famiglia 'cittadina' veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti*, in « Studi veneziani », n.s., XXX (1995), pp. 55-68.
- M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, Milano 1961.
- C. CASAGRANDE, *La donna custodita*, in *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di Ch. KLAPISCH-ZUBER, Roma-Bari 1990, pp. 88-128.
- G. CASAGRANDE - M.G. NICO OTTAVIANI, *Donne negli statuti comunali: sondaggi in Umbria*, in *Donne nella società comunale: ricerche in Umbria* (« Annali di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Perugia.2. Studi storico-antropologici », n.s. XVII-XVIII, 1993-94/1994-95), pp. 13-36.
- I. CHABOT, *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. GROPPI, Roma-Bari 1996, pp. 47-70.

- S. CHOJNACKI, *Dowries and kinsmen in early Renaissance Venice*, in *Women in the Medieval Society*, a cura di S.M. STUARD, Philadelphia 1976, pp. 173-198.
- P. DEL GIUDICE, *Storia della procedura*, in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, VI, parte II, Torino 1896-1903.
- A. ESPOSITO, *Matrimonio, famiglia e condizione femminile nella normativa statutaria del Lazio medievale*, in *Le comunità rurali e i loro statuti*, Atti dell'VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo, 30 maggio -1° giugno 2002, a cura di A. CORTONESI - F. VIOLA, II, in «Rivista storica del Lazio», 22 (2005-2006), pp. 93-108.
- A. ESPOSITO, *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. SEIDEL MENCHI e D. QUAGLIONI, Bologna 2004, pp. 21-42.
- S. FECCI, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004.
- N. GALLI DE' PARATESI, *Le brutte parole: Semantica dell'eufemismo*, Milano 1969.
- M.T. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.
- J. KIRSHNER, *Materials for a gilded cage: non dotal assets in Florence, 1300-1500*, in *The Family in Italy from Antiquity to the Present*, a cura di D.I. KERTZER - R.P. SALLER, New Haven-London 1991, pp. 191-194.
- F. MIGLIORINO, *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- A.M. NADA PATRONE, *Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo medioevo*, in *Simbolo e realtà della vita urbana del tardo medioevo*, Atti del Convegno storico italo-canadese, Viterbo, 11-15 maggio 1988, a cura di M. MIGLIO e G. LOMBARDI, Viterbo 1988, pp. 47-87.
- S. PIASENTINI, *Indagine sulla bestemmia a Venezia nel Quattrocento*, in «Studi storici», 40/2 (1999), pp. 513-549.
- M. SBRICCOLI, *"Tormentum idest torquere mentem": processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR e A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1991, pp. 19-22.
- M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- M.R. WEISSER, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Bologna 1989.

INDICE

Studi

- FRANCESCO FERRANTE, *Le sequenze costruttive della chiesa di San Giovanni Battista a Isolabona* 5
- ANNA ESPOSITO - SANDRO NOTARI, *Tra val Nervia e val Verbone. In margine agli statuti comunali di Perinaldo del 1580* 27
- FRANCESCA DE CUPIS, *Altari e arredi marmorei del secondo Seicento a Ventimiglia: novità su Giuseppe Ferro e Giacinto Aicardo* 49
- GIACOMO CASARINO, *Malattia o sofferta simulazione? Un'improbabile "possessione diabolica" a fine Seicento. Padre Carlo Boasi, alla Certosa di Pesio* 61
- GIAN LUIGI BRUZZONE, *Lettere di Padre Ludovico Scoto a Padre Angelico Apro시오* 91
- PAOLO VEZIANO, «*Li homini e done avevano il color del erba*». *La carestia a Isolabona (1810-1812)* 111

Archivio della memoria

- MASSIMO VACCARI, *Ceriana 1910: alluvione e rinascita* 125
- LUIGI IPERTI, *Generazioni a confronto. Da Penna (Valle Roia) a Marsiglia. Emigrazione e ascesa sociale nella storia del comandante Pierre Jean Albert Iperiti* 141

Cronache e strumenti

- MARCO CASSINI, *Sulle tracce di Antonio Rubino (Sanremo, 1880 - Bajardo, 1964)* 169
- ANNA MCKENZIE, *La sopravvivenza dell'ape ligure a Kangaroo Island* 185

*finito di stampare
nel 2015
brigati tiziana
via isocorte, 5
tel. 010714535
16164 genova-pontedecimo*